



33564-19

33564-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1620/2019
DOMENICO FIORDALISI		CC - 21/05/2019
MONICA BONI	- Relatore -	R.G.N. 717/2019
ROBERTO BINENTI		
FRANCESCO ALIFFI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 07/11/2018 della CORTE ASSISE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG *M. Ferdinando Ligato* che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto


1. Con ordinanza in data 7 novembre 2018 la Corte di Assise di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da (omissis), volta ad ottenere l'annullamento della sentenza, emessa a suo carico dalla Corte di Assise di Milano in data 15 maggio 2006, confermata dalla Corte di Assise d'appello di Milano e divenuta irrevocabile il 12 novembre 2008, sul presupposto della violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. per l'ottenuto proscioglimento dal medesimo addebito, disposto con sentenza emessa dal Tribunale di Fier, ossia dall'autorità giudiziaria del proprio paese d'origine, la Repubblica di Albania, e divenuta irrevocabile il 6 marzo 2006, ossia in data precedente la pronuncia della Corte di Assise.

1.1 A fondamento della decisione il giudice dell'esecuzione rilevava che non sussistono statuizioni che comportino l'operatività del divieto di bis in idem nell'ambito dei rapporti tra Italia ed Albania nelle Convenzioni europee, cui i due paesi hanno aderito, nè nella legge nr. 97 del 2011 che ha ratificato l'accordo bilaterale tra gli stessi in materia di assistenza giudiziaria, limitatasi a regolare il trasferimento dei procedimenti penali. Inoltre, riscontrava che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria albanese non aveva disposto il proscioglimento dell'imputato, ma aveva archiviato il procedimento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato il quale ha dedotto:

a) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della violazione del divieto di bis in idem. Secondo la difesa, l'art. 8 della Convenzione Europea di Estradizione, conclusa a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia il 6 agosto 1963 ed entrata in vigore il 4 novembre 1963, ratificata dall'Albania il 19 maggio 1988 ed entrata in vigore il 17 agosto 1988, dispone che « l'extradizione non sarà consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta, per i fatti che motivano la domanda. Essa potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti ». Anche il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, sottoscritto dall'Italia ed entrato in vigore l'1 febbraio 2003, ha previsto all'art. 50 il divieto di bis in idem, stabilendo che: « nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di sentenza penale definitiva, conformemente alla legge », così riconoscendo il diritto di non essere giudicati due volte per lo stesso reato ed offrendo così una garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo al di là del richiamo nelle singole disposizioni pattizie. Ancor più rilevante è la Convenzione Europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi adottata all'Aja il 28 maggio 1970, ratificata dall'Italia con la legge 16 maggio 1977 n. 305, e sottoscritta e ratificata dallo stato di Albania che, nella parte III relativa agli effetti internazionali delle sentenze penali europee all'art. 49 ha stabilito che « una persona nei cui confronti è stata emanata una sentenza penale europea, non può per quello stesso atto essere perseguita né condannata, né soggetta ad esecuzione di una pena in un altro Stato

contraente: a) se è stata assolta: (...) » . Pertanto, la Convenzione dell'Aja rappresenta un accordo idoneo a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen. con preclusione della rinnovazione del giudizio, nel caso di specie in Italia, per gli stessi fatti. Ed esiste anche l'accordo, richiamato dalla Convenzione stessa, che avrebbe dovuto precludere la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, atteso che tale trattato non bilaterale, ma ratificato da entrambi gli Stati, appare idoneo ad essere letto in una prospettiva derogatoria del diritto interno.

In ordine al secondo profilo richiamato dalla Corte d'Assise di Milano, la stessa Procura della Repubblica, sul requisito dell'idem factum, non ha opposto alcuna contestazione in ordine alla coincidenza di tutte le componenti della fattispecie contestata nei due distinti processi penali, anche perchè il proscioglimento disposto dalla Procura di Fier in data 6 marzo 201~~2~~⁰⁶ era stato trasfuso in sentenza. 


3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente escluso in casi concreti analoghi al presente l'operatività del divieto di bis in idem per i provvedimenti giudiziari emessi in Albania per fatti contestati ed accertati.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.

1. Non ha pregio ed è stata correttamente respinta la pretesa azionata dal ricorrente al fine di ottenere la revoca ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. della sentenza di condanna, emessa a suo carico dalla Corte di Assise di Milano, per violazione del divieto di celebrazione di un ulteriore processo in ordine ai medesimi fatti di reato, per i quali egli aveva già conseguito la pronuncia favorevole di proscioglimento dall'autorità giudiziaria del paese di provenienza.

2. Le argomentazioni sviluppate a giustificazione della decisione reiettiva rispettano l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «in caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno» (sez. 4, n. 3315 del 6/12/2016, dep. 2017, Shabani, rv. 269222; sez. 1, n. 29664 del 12/06/2014, PG in proc. Spalevic, rv. 260537; sez. 1, n. 20464 del 05/04/2013, N., rv. 256162; sez. 6, n. 44830 del 22/09/2004, Cuomo ed altri, rv. 230595).

2.1 Può convenirsi con la difesa che il principio che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici, ossia corrispondenti negli elementi costitutivi essenziali di condotta, volontà ed evento, costituisce un valore tendenziale, cui si ispira l'ordinamento internazionale 

a tutela della posizione del singolo di fronte alla pretesa punitiva degli Stati: ne offrono dimostrazione la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 350 e la L. 30 settembre 1993, n. 388, che ha recepito nell'ordinamento italiano l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985. Analoga interpretazione è stata offerta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 58 del 1992). Ed anche l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge". Tanto autorizza a ritenere che sia vigente il divieto di bis in idem in ambito comunitario, ossia valevole per i Paesi aderenti all'Unione europea e che la sua violazione debba essere riscontrata dall'autorità giudiziaria dello Stato precedente o dalla Corte di Giustizia in sede di valutazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 35 del Trattato dell'Unione, ma soltanto in riferimento allo Stato in cui si è svolto il giudizio e non nel caso dello svolgimento del processo in Stati diversi, pur se entrambi aderenti alla Convenzione EDU.

2.2. Nonostante le indicazioni legislative richiamate, deve negarsi che il divieto di celebrazione di un nuovo giudizio possa considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, un principio generale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, oggetto di ricezione automatica ai sensi dell'art. 10 Cost., dovendo piuttosto essere oggetto di regolamentazione di natura pattizia tra gli Stati. Pertanto, in difetto di accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11, comma 1, cod. pen., -secondo il quale nei casi previsti dall'art. 6 cod. pen., ossia quando l'azione o l'omissione che costituisce reato sia stata commessa in tutto o in parte nel territorio dello Stato, il giudizio va rinnovato-, norma giudicata conforme ai precetti costituzionali (Corte cost. n. 48 del 18/4/1967; n. 1 dell'1/02/1973 ; n. 289 del 25/05/1989), la sentenza pronunciata nei confronti di un cittadino straniero in uno Stato, col quale non sia stato stipulato un accordo di tale natura, non impedisce la celebrazione di altro giudizio per gli stessi fatti da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Ed è quanto si verifica nei rapporti tra Italia ed Albania, paesi che, pur aderendo entrambi all'ordinamento convenzionale CEDU, non hanno mai concluso un accordo bilaterale che disciplini l'applicazione reciproca del divieto di bis in idem.

2.3. Si ricorda poi che la Corte Costituzionale quanto al divieto di bis in idem in riferimento alle sentenze pronunciate all'estero, ha negato che lo stesso assuma valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta. L'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira infatti ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dell'art. 6 e ss. cod. pen., prevedendo, in particolare, la punibilità anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini, sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10. In dette ipotesi è infatti stabilita dal diritto interno la possibilità di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo già svoltosi all'estero, la

cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni dell'art. 11 c.p., commi 1 e 2, hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi (Corte cost., n. 69 dell'8/04/1976).

2.4. Infine, si ritiene irrilevante il richiamo, operato in ricorso, a fonti pattizie internazionali, quali la Convenzione Europea di estradizione, ratificata sia dall'Italia, che dall'Albania, che disciplina solamente la diversa fattispecie dell'estradizione ed il meccanismo procedurale, mentre l'art. 49 della Convenzione dell'Aja sulla validità internazionale dei giudizi repressivi prescrive in merito agli effetti delle sentenze penali europee che « qualsiasi Stato contraente ove l'atto è stato commesso, o considerato come tale conformemente alle leggi di tale Stato, non sarà obbligato a riconoscere l'effetto di ne bis in idem, a meno che tale Stato non abbia esso stesso chiesto il procedimento», condizione che nel caso specifico non si è dedotto, nè dimostrato ricorra.

Deve dunque riconoscersi la piena correttezza giuridica della decisione, che il ricorrente contesta senza realmente confrontarsi con le argomentazioni esposte dal giudice dell'esecuzione.


Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

Monica Boni


Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

